



COMUNE DI MOZZANICA

Provincia di Bergamo

Piazza Locatelli n. 5 24050 MOZZANICA - Tel. 0363/324811 fax 0363 828122
Posta elettronica- info@comune.mozzanica.bg.it codice fiscale e partita IVA n. 00307380162
PEC - Posta elettronica certificata - info@pec.comune.mozzanica.bg.it

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA DELLO SPORT E DELLA TENSOSTRUTTURA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO A CARATTERE CONTINUATIVO

Il Comune di Mozzanica, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 18.02.2023, esecutiva, e della determinazione del Responsabile del Servizio AAGG n. 54 del 07.03.2023

RENDE NOTO

quanto segue:

ART. 1 FINALITÀ

Il presente avviso mira ad ampliare l'offerta sportiva e di socializzazione, rendendo fruibili, in orario extrascolastico, la "Palestra dello Sport" e della tensostruttura da parte di soggetti terzi, con l'impegno da parte di questi di potenziare o favorire la pratica sportiva soprattutto di bambini e giovani.

ART. 2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Lo scopo della concessione consiste nell'utilizzo della "Palestra dello sport" e della tensostruttura, di seguito indicate anche con la dicitura "impianti sportivi", per le finalità sportive e sociali che il Comune e la Concessionaria, nell'ambito delle rispettive competenze, intendono ottenere.
2. La concessione ha lo scopo di consentire al concessionario di utilizzare gli impianti sportivi in orari diversi da quelli indicati nel successivo art. 3, con le precisazioni ivi indicate, introitando i relativi proventi in base a tariffe determinate autonomamente dal concessionario stesso nel rispetto delle normative fiscali vigenti.

ART. 3 USO DEGLI IMPIANTI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

1. Gli impianti sportivi potranno essere utilizzati in orari diversi da quelli destinati dall'utilizzo scolastico che, ordinariamente, vanno dalle 7:30 alle 15:30 di tutti i giorni feriali del periodo 1° settembre-15 giugno.
2. Il concessionario potrà inoltre utilizzare gli impianti nelle giornate di sabato, domenica, festive, durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali e nel periodo 16 giugno-31 agosto alle seguenti condizioni:
 - a. Previa comunicazione al Comune, anche con cadenza bimestrale;
 - b. Assunzione a proprio carico dell'onere della pulizia;
 - c. Assunzione a proprio carico dell'onere della custodia degli impianti (apertura e chiusura).

3. Il Concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare gli impianti di cui all'art. 1 in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia salvaguardando sempre e comunque gli interessi del Comune proprietario.

4. Il concessionario dovrà rigorosamente organizzare le attività all'interno delle ore concesse lasciando poi libero gli impianti.

5. Il Concessionario dovrà osservare le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura degli impianti.

6. Il Comune si impegna ad ottenere e a fornire copia al Concessionario delle autorizzazioni, permessi di usabilità, agibilità od omologazioni relative all'esercizio degli impianti sportivi ai quali non potranno essere apportate innovazioni o modificazioni senza specifica e formale autorizzazione del Comune.

ART. 4 PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

Alla presente procedura di aggiudicazione potranno partecipare le società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, anche in forma associata.

La procedura verrà aggiudicata a favore del soggetto partecipante che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, utilizzando i seguenti criteri:

a. offerta economica espressa in un valore monetario pari o superiore al canone posto a base di gara, punti 30/100, attribuiti con le seguenti modalità:

- all'offerta economica più vantaggiosa, punti 30;
- alle restanti offerte vengono attribuiti un numero di punti da zero a 29,99, proporzionali al posizionamento delle stesse nel range dalla base d'asta all'offerta economica più vantaggiosa;

b. progetto tecnico/sportivo espresso in termini di discipline da praticare, corsi da attivare, numero degli iscritti, con particolare riferimento alla fascia da 3 a 17 anni e la loro residenza in Mozzanica, iniziative sportive da intraprendere, punti 70/100;

I criteri di attribuzione di detti punti saranno i seguenti:

- discipline sportive, punti 1 cadauna, fino a un massimo di 5 punti;

- numero degli iscritti:

- fino a 20 iscritti punti 10
- fino a 30 iscritti punti 15
- fino a 40 iscritti punti 20
- fino a 50 iscritti punti 30
- oltre 50 iscritti punti 40

Qualora il numero degli iscritti si posizioni all'interno di una delle suddette fasce, il punteggio attribuito sarà quello previsto per la fascia inferiore.

Qualora nel numero degli iscritti la percentuale dei residenti in Mozzanica risulti superiore al 50%, il punteggio per fascia attribuito verrà incrementato del 50%.

- iniziative sportive che si intende intraprendere nel corso dell'anno, punti 5, rapportate all'importanza delle stesse.

ART. 5 DURATA DELLA CONCESSIONE

La presente concessione avrà una durata di anni uno, decorrenti dal 01.07.2023.

Decorso detto periodo, la concessione si estingue di diritto senza particolari formalismi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogarla, allo scadere del suddetto primo periodo, per un massimo di due volte, a suo insindacabile giudizio.

ART. 6 CANONE DELLA CONCESSIONE - REGISTRAZIONE

1. Il canone della concessione viene fissato a base d'asta nella misura di € 1.500,00 annuo. Il canone dovrà essere versato al Comune in due rate uguali entro il 31/07 e 15/12 di ogni anno.

2. Per il primo anno, il canone dovrà essere versato contestualmente alla firma del contratto di concessione.

ART. 7 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario dovrà:

a. prestare la propria opera per iniziative atte a promuovere lo sport a favore principalmente dei minori da 3 a 17 anni, garantendo la pluralità delle attività sportive richieste;

b. concedere all'Amministrazione Comunale, previo preavviso di venti giorni con tempi e modi da concordare fra le parti, gli impianti sportivi per le manifestazioni che il Comune intenderà eventualmente organizzare durante le ore oggetto della presente concessione, ivi comprese quelle indicate all'art. 4, comma 2;

c. assumere per le attività da svolgersi negli spazi concessi in uso e nell'arco temporale concesso, tutte le responsabilità sia civili che penali dalle quali sono sollevati l'Amministrazione comunale, il Dirigente scolastico, il personale della scuola. Nello specifico, si richiama l'assunzione di responsabilità civile per tutti gli eventuali danni accertati, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati, a persone e cose, che, a giudizio dell'Amministrazione, risultassero causati dal richiedente nell'esecuzione delle attività, nonché di impegno a provvedere a proprie spese a rifondere i danni causati. Deve pertanto garantirsi il corretto uso degli spazi, degli arredi e di eventuali attrezzature e, in caso di loro danneggiamento, provvedere all'immediato ripristino dandone notizia immediata alla scuola ospite, oltre che sostenere i costi aggiuntivi di manutenzione per logorio di componenti e/o materiali derivanti dallo svolgimento delle attività;

d. riconoscere al Comune un canone annuo di importo non inferiore a 1500,00 euro, nell'importo offerto in sede di gara; il canone dovrà essere corrisposto al Comune in due rate entro il 30/06 e il 15/12 di ogni anno; per la prima annualità, il canone dovrà essere versato contestualmente alla firma del contratto di concessione;

e. ottemperare alle disposizioni legislative vigenti e alle prescrizioni delle autorità in materia di contratti di lavoro e di sicurezza e igiene del lavoro di cui al D. Lgv. 81/08 e s.m.i. (consegna alla stipula del contratto del piano della sicurezza);

f. farsi carico della pulizia, apertura e chiusura degli impianti e della relativa custodia negli orari di utilizzo;

2. Il Concessionario si impegna a fornire al Comune entro il 31.12 di ogni anno un report dettagliato dell'attività svolta con indicazione del numero degli utilizzatori degli impianti, delle ore prenotate e dei partecipanti ai corsi e ai tornei.

ART. 8 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. I partecipanti dovranno presentare domanda mediante presentazione della seguente documentazione obbligatoria:

a. domanda di partecipazione (all.1) provvista di marca da bollo da euro 16,00 (in caso di mancata applicazione occorre autocertificare il requisito che dà diritto all'esenzione), debitamente compilata, sottoscritta;

b. copia fotostatica (fronte/retro) del documento d'identità del legale rappresentante, dell'ente richiedente, firmatario della domanda e di tutta la successiva documentazione legata alla presente concessione;

c. statuto e atto costitutivo;

d. progetto tecnico/sportivo contenente i dati di cui al presente art. 4;

e. busta chiusa contenente il canone offerto espresso sia in cifre che in lettere;

ART. 9 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE DEGLI IMPIANTI

1. Il Concessionario non potrà sub concedere, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente concessione senza apposita formale autorizzazione del Comune, fatte salve le deroghe più avanti specificate.

ART. 10 DISTRIBUTORI AUTOMATICI CIBI E BEVANDE

1. Il Concessionario è autorizzato ad installare negli impianti sportivi macchinette per la distribuzione automatica di cibi e bevande nel rispetto della vigente normativa in materia.

2. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri amministrativi e fiscali relativi alla eventuale installazione dei distributori automatici.

ART. 11 PUBBLICITÀ COMMERCIALE

1. Il Concessionario è autorizzato a effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno degli impianti oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti. Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovranno essere comunicati ai servizi tributari comunali; l'installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, ecc.) è subordinata all'autorizzazione del Comune.

2. Il Concessionario è tenuto a espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

3. Resta a carico del Concessionario l'onere dei canoni sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale.

4. In deroga al precedente art. 9 è data facoltà al Concessionario di sub concedere l'esercizio della pubblicità commerciale.

5. Il Concessionario dovrà comunicare le generalità ed i requisiti dell'eventuale sub concessionario per il necessario gradimento.

6. Se entro 30 giorni il Comune non avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà come espresso il perfetto gradimento.

7. Il sub concessionario ed il Concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi con il suddetto esercizio.

ART. 12 DANNI – RESPONSABILITÀ - ASSICURAZIONE

1. Il Concessionario si obbliga ad usare gli impianti sportivi concessi e le attrezzature ivi contenute, con tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere e terrà comunque sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose in conseguenza ed in dipendenza della presente concessione.

2. Resta ferma la responsabilità del Comune dell'art. 2053 (Rovina di edificio) del codice civile.

3. Sono a carico del Concessionario gli oneri derivanti dalla stipulazione di polizza assicurativa di responsabilità civile per danni che possano derivare a terzi durante le ore in cui viene usata la struttura sportiva.

4. La polizza dovrà essere stipulata con primaria compagnia di assicurazioni e dovrà prevedere un massimale minimo di € 2.500.000,00. Copia della polizza dovrà essere depositata in Comune all'atto della stipulazione del contratto di concessione.

ART. 13 CAUZIONE

1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, il Concessionario presterà cauzione in forma fideiussoria per un importo pari a un anno di canone.

2. Il Comune concedente, previa diffida scritta, può avvalersi immediatamente di detta cauzione, per quanto si rendesse necessario in dipendenza di eventuali inadempienze alla presente convenzione. In tale eventualità la cauzione deve essere integrata entro dieci giorni.

ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – SANZIONI - ALTRE CAUSE DI INTERRUZIONE ANTICIPATA

1. Il Comune procederà alla risoluzione della concessione in caso di gravi e reiterati inadempimenti nella gestione della concessione – qualora imputabili direttamente al concessionario – tali da pregiudicare in modo rilevante l'erogazione dei servizi.

2. In caso di mancata trasmissione dei dati indicati all'art. 7, comma 3, verrà applicata una sanzione di € 500,00.

3. In caso di mancato pagamento del canone di cui all'art. 6, comma 1) verrà applicata una sanzione dell'1% per ogni giorno di ritardo.

4. In caso di gravi inadempienze o di non ottemperanza agli articoli della presente concessione, il Comune richiederà per scritto la Concessionaria che, entro dieci giorni dalla comunicazione, dovrà dare risposte scritte alle annotazioni fatte dal Comune.

5. In caso di gravi ed accertate inadempienze il Comune si riserva di dichiarare la decadenza del Concessionario con effetto immediato.

6. È fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti dal Comune.

ART. 15 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

1. Il presente atto si configura come atto di concessione amministrativa per la gestione di un servizio pubblico e, pertanto, il rapporto tra il Comune ed il Concessionario non è soggetto alle norme sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale.

2. Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente concessione. Qualora ciò non sia possibile, la controversia sarà definita dall'autorità giudiziaria. Il foro competente è quello di Bergamo.

3. Le spese relative al presente atto, imposte, tasse o diritti di qualunque specie e natura inerenti e conseguenti, presenti e future sono a completo carico del Concessionario.

4. La presente concessione è da registrare in termine fisso ai sensi dell'Art. 5 del D.P.R. 26.04.86, n. 131 (parte prima, art. 5, punto 4).

5. L'Ente pubblico si riserva l'insindacabile facoltà di non aggiudicare il servizio.

6. Per quanto non espressamente previsto in questo capitolato, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Mozzanica, 08.03.2023

IL RESPONSABILE AAGG
(*Patrini Dr.ssa Silvia*)
(*firmato digitalmente*)